

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 518)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1959 (V. Stampato n. 750)*

**d'iniziativa dei deputati BADALONI Maria, FRANCESCHINI, TITOMANLIO Vittoria,  
DAL CANTON Maria Pia, BUZZI, RAMPA e PATRINI**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 MAGGIO 1959

**Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle  
carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli  
Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, numero 165, compete nella qualifica rivestita alla data del 1º gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1º gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1º gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.

#### Art. 2.

Il testo del comma quarto dell'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato nella carriera di professore o di capo di Istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di Istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di Istituto di categoria inferiore ».

I benefici economici e di carriera per il personale in attività di servizio si applicano con decorrenza 1º gennaio 1958.

## Art. 3.

Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 1 e 2 della presente legge.

## Art. 4.

La retrodatazione di nomina, prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 373, e successive modificazioni, o per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Al personale direttivo e docente — che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e abbia successivamente conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato — è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purchè possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta.

## Art. 5.

Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 4, nonchè al secondo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

## Art. 6.

È fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, qualora il personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare di Stato ne faccia esplicita richiesta.

## Art. 7.

Al personale di cui alle tabelle *F* e *G* della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra le indennità di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.

## Art. 8.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e Istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.